

Provincia di Pavia

Settore Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Sviluppo
P.zza Italia, 5 – 27100 Pavia
Tel. 0382/597429/404 fax 0382/597432
disabili@formalavoro.pv.it



CONVENZIONE QUADRO EX ART. 14 D. LGS 276/03

Premesso che

Le parti, come di seguito determinate, ritengono opportuno individuare strategie innovative di integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso il ricorso alla cooperazione sociale secondo modalità strutturate e definite;

Visti

- La legge 12 marzo 1999 n. 68, rubricata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- L'art. 11, comma 5 della stessa legge che promuove l'attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991;
- L'art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, che ha disciplinato la possibilità di stipulare convenzioni quadro interistituzionali aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 da parte delle imprese associate o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Tra

La Provincia di Pavia, con sede legale in Pavia, Piazza Italia, 2 rappresentata dall'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Sviluppo – Angelo Ciocca;

L'Unione degli Industriali della Provincia di Pavia, con sede legale in Via Bernardino da Feltre, 6, rappresentata da Piero Maccarini in qualità di Direttore;

L'Associazione Commercianti della provincia di Pavia, con sede legale in Pavia –C.so Cavour 30 rappresentata da Gian Pietro Guatelli in forza di delega del Presidente Aldo Poli;

La CGIL, con sede legale in Pavia, Via Damiano Chiesa, 2, rappresentata da Renato Losio in qualità di Segretario Provinciale;

La CISL, con sede legale in Pavia, Via Alessandro Rolla, 3 rappresentata da Antonio Floriano in qualità di legale rappresentante;

La UIL, con sede legale in Pavia, Piazza Botta, 1 rappresentata da Gianfranco Urrata in qualità di Segretario Generale;

Confcooperative Pavia, con sede legale in Pavia, Via Mascheroni, 2 rappresentata da Pietro Sangalli in qualità di Segretario Generale;

Legacoop, con sede legale in Pavia, Viale Cesare Battisti 142, rappresentata da Aurelio Massone;

Associazione Generale Cooperative Italiane con sede legale in Vigevano C.so Novara 225/C rappresentata da Giovanni D'Adamo in qualità di delegato Provinciale;



Si conviene e si stipula quanto segue

1. DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, si intendono per

Datori di lavoro: i datori di lavoro privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 12 marzo 1999 n. 68 associati ad una delle associazioni che sottoscrivono la presente convenzione che abbiano adempiuto agli obblighi occupazionali a loro carico determinati dall'art. 3 della legge citata. Tale condizione si intende realizzata anche ove il datore di lavoro abbia stipulato con il Servizio Provinciale una convenzione di cui agli artt. 11 o 12 ovvero abbia richiesto l'autorizzazione all'esonero parziale ai sensi dell'art. 5 della legge 68/99 (di seguito i "datori di lavoro");

Commesse di lavoro: qualsiasi segmento o fase della produzione del datore di lavoro ovvero qualsiasi attività o servizio connessi alla produzione medesima che sia passibile di terziarizzazione o outsourcing (di seguito "commesse");

Organismi destinatari delle commesse: le cooperative sociali iscritte all'Albo delle Cooperative sociali previsto dall'art. 2512 c.c. e all'Albo Regionale di cui alla Legge 21/03 e s.m.i;

Lavoratori disabili: lavoratori di cui all'art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, iscritti nelle liste di cui all'art. 8, comma 2 della stessa legge, con particolare riguardo ai disabili che presentino gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (di seguito "lavoratori disabili") (Cfr. Regolamento CE 2204 DEL 2002);

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della Convenzione è il conferimento di commesse di lavoro dai datori di lavoro alle cooperative sociali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni e con le modalità di cui infra ai punti 3, 4, 5 e 6.

3. DATORI DI LAVORO: CONDIZIONI E MODALITA' DI ADESIONE

Possono affidare commesse ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione i datori di lavoro privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 68/99 che:

- Abbiano comunicato la propria situazione occupazionale ai fini della legge 68/99, tramite la consegna nei termini di legge del cd. "Prospetto Informativo" annuale al Servizio Collocamento Disabili, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della stessa legge.
- Siano in regola con la copertura della restante parte della quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche ove il datore di lavoro, contestualmente alla richiesta di adesione alla presente Convenzione, inoltri al Servizio Collocamento Disabili una proposta di convenzione ex art. 11, legge 68/99, ovvero una richiesta di autorizzazione all'esonero parziale o alla compensazione territoriale, ovvero una richiesta di computo in costanza di rapporto di lavoro.

Il numero di soggetti disabili corrispondenti a ciascuna commessa viene determinato attraverso lo schema di calcolo definito infra al punto 7.

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 50, potrà essere coperta con questo strumento una percentuale massima del 20% della quota di riserva, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti minore uguale a 50, potrà essere dedotto nella presente convenzione al massimo 1 disabile.



Nell'ambito della sperimentazione di cui al punto 9, una particolare attenzione verrà riservata all'esame dei risultati derivanti dall'applicazione della percentuale, con riserva delle parti di rideterminare la percentuale ove questa si riveli inadeguata.

L'affidamento della commessa deve essere regolato da separato atto scritto, da firmare prima dell'inserimento del disabile, nel quale saranno specificate le caratteristiche della commessa, con riguardo ai seguenti punti:

- Durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa
- Modalità ed entità delle fatturazioni
- Tempi massimi di pagamento
- Valori numerici assoluti utili per la determinazione del coefficiente di calcolo

4. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Ferme restando le definizioni di cui al punto 2, l'ottemperanza agli obblighi occupazionali della legge 68/99 è consentita al datore di lavoro soltanto se l'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale riguarda "lavoratori disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario". (art. 14, comma 3, d. lgs 276/03).

L'art. 14 demanda ai Servizi Provinciali competenti l'individuazione dei lavoratori disabili da inserire in cooperativa.

In questo scenario, la Provincia di Pavia, per il tramite della propria struttura Servizio Collocamento Disabili, intende individuare i disabili da inserire nel circuito lavorativo definito dalla presente convenzione, sulla base di criteri di riferimento che si ricavano dall'analisi di una pluralità di elementi conoscitivi della persona nella sua globalità e tenendo conto delle condizioni di particolare gravità. Il punto di partenza è la relazione ASL che "accerta le residue capacità lavorative" ed è integrata da colloqui di orientamento, interviste approfondite che tendono a rilevare l'esperienza professionale, l'autonomia di spostamento, il contesto sociale della persona, nonché a definire le forme di sostegno e tutoring più funzionali al successo nell'inserimento lavorativo.

I criteri di riferimento operano nel rispetto della parità tra uomini e donne garantita dalla legge 125/91 e s.m.i.

La Provincia agisce in pieno raccordo con gli altri soggetti istituzionali, presenti a livello territoriale, nell'ottica di sviluppare la rete dei servizi integrati in materia di disabilità.

5. ORGANISMI DESTINATARI DELLE COMMESSE

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, le commesse di lavoro possono essere assegnate, alle cooperative sociali di tipo b) aventi la sede legale in Provincia di Pavia direttamente o tramite i loro consorzi.

Le cooperative sociali di tipo b) potranno acquisire commesse di lavoro da parte di una pluralità di datori di lavoro.

L'acquisizione delle commesse da parte dei destinatari è subordinata alle seguenti condizioni:

- Iscrizione all'albo delle cooperative sociali previsto dall'art. 2512 c.c. e all'Albo Regionale di cui alla L.R. 21/03 e s.m.i;
- Assenza di procedure concorsuali;
- Applicazione del CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività;
- Assolvimento, salvo oggettivo impedimento, degli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti acquisizioni di commesse ai sensi della presente convenzione quadro.

6. VERIFICA E MONITORAGGIO DEI CONFERIMENTI

Qualora entro 60 giorni dalla stipula della convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia



provveduto all'assunzione del/i disabile/i in possesso dei requisiti indicati al punto 4, il Servizio Collocamento Disabili potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, le parti (Servizio Collocamento Disabili, Imprese e Cooperative Sociali) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, il Servizio potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

Le parti si impegnano a promuovere adeguate misure di tutela occupazionale a favore del disabile al termine della convenzione.

7. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SOGGETTI DISABILI CORRISPONDENTI ALLE COMMESSE CONFERITE – COEFFICIENTE DI CALCOLO

Il numero di disabili occupati nelle cooperative sociali da considerarsi utile ai fini della copertura della quota di riserva dei datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, legge 68/99, viene determinato attraverso la seguente formula:

$$C = (VUC - CP) / CL$$

dove

- C** = numero delle coperture
VUC = valore unitario della nuova commessa al netto dell'IVA
CP = costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i)
CL = costo annuo del lavoratore/trice disabile

In base alla formula, con arrotondamento all'unità ($0,51 = 1$), il numero dei disabili computabili dal datore di lavoro conferente si ottiene dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa, ridotto di un valore attribuibile ai costi di produzione variabile a seconda delle tipologie di prodotti o servizi, diviso il costo annuo del lavoro del lavoratore disabile. Ai soli fini della valutazione del fattore CL, in relazione all'inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la cooperativa sociale di tipo B applicasse un CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti.

Il costo del lavoro è computato ai sensi della legge n. 381/91, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali. Al fine della valutazione del fattore CP si farà riferimento a quanto previsto alla voce b) del conto economico del bilancio UE (ammortamento attrezzature, materiali, costi fissi) e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

8. GRUPPO TECNICO

A supporto delle attività previste dalla presente convenzione, verrà istituito un Gruppo Tecnico formato da tre componenti:

- uno in rappresentanza dei datori di lavoro;
- uno in rappresentanza delle cooperative sociali;
- un rappresentante della Provincia in qualità di garante.

Il Gruppo Tecnico dovrà fornire assistenza nella stipula delle convenzioni di adesione ed esprimere il proprio parere in merito ad eventuali controversie relative alle commesse durante la fase di validità delle singole convenzioni.

Il Gruppo Tecnico si riunirà su richiesta delle parti ovvero per autonoma iniziativa del Servizio Provinciale.

Il Gruppo Tecnico opera senza scopo di lucro e senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione provinciale.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE



La presente convenzione ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il seguente accordo, qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del d. lgs. 276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto.

Il Servizio Collocamento Disabili riferirà, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione della sperimentazione avviata con il presente accordo agli organismi provinciali di partecipazione sulla materia del collocamento mirato disabili.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Si individuano le seguenti cause di decadenza dalla presente convenzione:

per i datori di lavoro:

- la mancata ottemperanza agli obblighi occupazionali di cui all'art. 3, comma 1 della legge 68/99;
- il mancato conferimento di commesse nei termini pattuiti nella convenzione di adesione, tempestivamente segnalato dalla cooperativa sociale al Servizio Collocamento Disabili della Provincia;

per gli organismi destinatari:

- la mancata acquisizione delle commesse conferite
- il mancato impiego dei lavoratori disabili per lo svolgimento delle commesse corrispondenti.

Pavia, 22-12-2009

Letto, firmato e sottoscritto

Provincia di Pavia

Unione degli Industriali

Associazione Commercianti

CGIL

CISL


UIL

Confcooperative

Legacoop

Associazione Generale
Cooperative Italiane

The image shows a series of handwritten signatures on a document. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is the largest and most prominent, followed by several smaller signatures. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of organizations on the left. The last signature is the largest and most prominent, followed by several smaller signatures. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of organizations on the left.



(ALLEGATO 1)

ELENCO DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" LEGGE 381 DELL'8 NOVEMBRE 1991
PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

COOPERATIVA SOCIALE STORM – PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE IL CONVOGLIO – PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE ARKE' - PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS – VIGEVANO
COOPERATIVA AIRONI - PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE LA PIRACANTA – PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE TREOTTOUNO – VOGHERA
COOPERATIVA SOCIALE IL GIOVANE ARTIGIANO – PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI – STRADELLA
COOPERATIVA SOCIALE UNIONE PER IL LAVORO – PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE IL BORGO – BORGARELLO
COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI – VOGHERA
COOPERATIVA SOCIALE BATHOR - VIGEVANO

N.B.: L'elenco verrà aggiornato con cadenza periodica.





Provincia di Pavia

SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI

P.zza Italia, 5 – 27100 Pavia
Tel. 0382/597429/404 fax 0382/597432
disabili@formalavoro.pv.it



CONVENZIONE EX ART. 14 D. LGS. 276/03

Visti

La legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 11 che prevede la stipula da parte degli Uffici competenti di convenzioni con i datori di lavoro aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99;

La legge regionale n. 22 del 28/9/2006 (Il mercato del lavoro in Lombardia)

La legge regionale n. 13 del 4 agosto 2003 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate)

L'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nella parte in cui prevede che i servizi competenti possano stipulare – sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d. lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, così come modificato dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 – con le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

Premesso che

In Provincia di Pavia è stata stipulata una Convenzione Quadro ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 1° settembre 2003 n. 276, nella quale sono stati fissati i criteri per la stipula della presente convenzione di adesione (di seguito "**Convenzione**");

con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie si impegnano a favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili con particolare difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall'art. 14 del D. Lgs. 276/03 nell'ambito degli obblighi occupazionali di cui all'art. 3 della legge 68/99;



TRA

La Provincia di Pavia – Servizio Collocamento Disabili (di seguito "Provincia"), rappresentata dalla Dott.ssa Simona Vecchiotti in qualità di dirigente del Settore Attività Produttive, Lavoro, Formazione e Sviluppo

E

L'azienda _____ (Di seguito "datore di lavoro"), con sede legale in _____, Via _____ P.IVA _____
RAPPRESENTATA DA _____ IN QUALITA' DI LEGALE
RAPPRESENTANTE

E

La Cooperativa Sociale _____, con sede legale in _____
Via _____, P.IVA _____
Iscrizione nel registro prefettizio n. _____ del _____
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali- Sezione B n. _____
del _____, rappresentata da _____
In qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il datore di lavoro si impegna, a fronte dell'inserimento di numero _____ lavoratori disabili iscritti agli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68 della Provincia di Pavia, ad affidare alla Cooperativa Sociale una commessa di lavoro, individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro (di seguito "atto di affidamento").

L'atto di affidamento della commessa verrà consegnato in copia autentica al Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Pavia a cura del datore di lavoro entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

La cooperativa sociale si impegna ad assumere - entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della presente convenzione - _____ disabili in possesso dei requisiti richiamati al punto 4 della convenzione quadro.

L'assunzione sarà effettuata previo nulla osta del Servizio Collocamento Disabili.


Qualora la Cooperativa Sociale non provvedesse all'assunzione del del/i disabile/i nei termini previsti, il Servizio Collocamento Disabili potrà comunque dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

La cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/ai lavoratori disabile/i assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato dalla cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dal/i disabile/o assunto/i.

La cooperativa sociale si impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità definite nell'atto di affidamento di cui al punto 1.

Qualora il datore di lavoro ritenga non soddisfacente l'attività prestata dalla cooperativa sociale in esecuzione di quanto previsto dall'atto di affidamento nonché dal presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa Sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Della contestazione verrà data comunicazione al Servizio Collocamento Disabili.

Il Servizio Collocamento Disabili attiverà il Gruppo Tecnico di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, che convocherà le parti a scopo di verifica e mediazione. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, il committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un



mese, con contestuale comunicazione al Gruppo Tecnico. In tal caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

Qualora il datore di lavoro non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento individuati dall'atto di affidamento, la Cooperativa Sociale contesterà il mancato adempimento e assegnerà al datore di lavoro un congruo per la regolarizzazione dei pagamenti. Della contestazione verrà data comunicazione al Servizio Collocamento Disabili.

Il Servizio Collocamento Disabili attiverà il Gruppo Tecnico di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, che convocherà le parti a scopo di verifica e mediazione. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento la Cooperativa Sociale potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione di recesso al Gruppo Tecnico. In tal caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

La presente convenzione ha durata di _____ mesi con decorrenza dal _____ per consentire un adeguato svolgimento del programma di inserimento lavorativo.

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente atto sarà competente la Provincia di Pavia e successivamente il foro di Pavia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Timbro e firma Azienda	Timbro e firma Cooperativa	Timbro e firma Provincia
------------------------	----------------------------	--------------------------

